

AC 1248

ODG

La Camera dei Deputati in sede di esame dell'AC 1248, considerato che:

- Il provvedimento in esame contiene all'articolo 18, commi 8 ed 8-bis misure in materia di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- Dopo 20 anni dalla sua messa al bando, l'amianto è presente ancora in oltre 2.400 le scuole italiane. Secondo una stima in difetto dell'Osservatorio Nazionale Amianto, che fotografa la situazione drammatica in cui versano gli istituti scolastici, sono oltre 30mila, tra ragazzi, docenti, bidelli ed amministrativi, le persone esposte al rischio di sviluppare una patologia incurabile;
- La presenza di questo materiale altamente nocivo, che aveva trovato fino al 1992 larghissimo impiego in moltissimi settori ed in particolare nell'edilizia, è distribuita in percentuali più o meno simili sull'intero territorio nazionale, ove si continua a morire, al ritmo di circa 5mila vittime l'anno, di patologie terribili che possono sorgere anche dopo 30-40 anni dalla prima esposizione all'agente patogeno;
- Di fatto in tutto il Paese si continua a rinvenire amianto in manufatti ancora in opera, soprattutto in grandi impianti a servizio di processi produttivi, navi e traghetti, oltre che negli ambienti di vita pubblica come, oltre alle scuole, gli ospedali e altri edifici aperti al pubblico, e, dunque, si rende necessario incentivarne la bonifica;
- Dal 1992 ad oggi, anno di emanazione della legge n. 257 in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto, la stessa è stata soltanto parzialmente attuata per ciò che concerne la mappatura della presenza di amianto e la relativa bonifica, nonché per l'individuazione dei siti di discarica o le modalità di trattamento del materiale rimosso;
- la vastità e la gravità del fenomeno è testimoniata anche dai dati derivanti dalla perimetrazione dei SIN (Siti di interesse nazionale), che ne individuano 57 su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento di oltre 300 comuni e con una superficie interessata pari a 1.800 chilometri quadrati di aree marine, lagunari e lacustri e 5.500 chilometri quadrati di aree terrestri;

- La legislazione italiana riconosce quali Siti d'Interesse Nazionale (SIN) quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente naturale. Si tratta in generale di zone industriali dismesse, aree in cui l'attività industriale è ancora attiva, porti, ex miniere, cave, discariche non conformi alla legislazione, discariche abusive;
- le bonifiche di queste aree possano favorire ricerca e innovazione, creare occupazione e salvaguardare territorio e salute umana. Per trasformarle da problema a opportunità ci sono però alcuni passaggi obbligati come la fine della gestione emergenziale, un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati a efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie da parte del Governo e soprattutto un confronto aperto con le rappresentanze di cittadini, sindacati e associazioni ambientaliste;
- Attesi i positivi risultati già conseguiti nella bonifica di alcuni SIN, è necessario assicurare la continuità dei finanziamenti anche alla luce del fatto che la recentissima Legge 7.8.2012, n. 134 "Misure urgenti per la crescita del Paese ha previsto all'art. 36 bis (Razionalizzazione dei criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale), al comma 2bis, che "Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto";
- Secondo il Piano Nazionale Amianto pubblicato nel marzo u.s. dal Ministero della Salute, in funzione dei finanziamenti disponibili, tra i circa 380 siti in classe di rischio 1 devono essere individuati quelli caratterizzati da più diffusa rilevanza sociale ed ambientale come ad esempio scuole, caserme ed ospedali in contesto urbano;
- Sempre secondo il suddetto Piano, per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza si può stimare un fabbisogno immediato di alcune decine di milioni di euro;
- è necessario coinvolgere il Ministero dell'Istruzione per mettere in atto e completare nell'arco temporale di tre – cinque anni, in modo omogeneo a livello nazionale, i necessari interventi di bonifica degli edifici scolastici, garantendo la prevenzione nei confronti della popolazione più giovane;
- Il reperimento delle risorse finanziarie può essere coadiuvato da interventi di defiscalizzazione delle attività di bonifica, come ad esempio la sostituzione delle coperture con pannelli fotovoltaici, oppure prevedere l'esclusione dei fondi destinati alla bonifica dell'amianto dal "Patto di Stabilità";

impegna il governo

- A procedere senza ulteriori rinvii ad assumere tutte le iniziative, anche normative, per la completa bonifica dall'amianto nelle scuole italiane, recuperando in tempi rapidi le risorse già stanziata e i fondi europei già destinati, ed escludendo, ai fini del computo del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le spese in conto capitale effettuate da regioni ed enti locali mediante utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, necessarie per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili finalizzate alla messa in sicurezza ed alla bonifica dell'amianto negli edifici scolastici;
- Ad ed a favorire l'autorizzazione di nuovi siti dedicati allo smaltimento, anche mediante l'impiego di cave e miniere dismesse gestite e controllate da enti pubblici.

Lavagno, Pilozi, Zaratti, Melilla